



Comune di Molfetta

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 29331 DEL 15 MAG. 2018

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi aree a verde e fondi rustici valida per il territorio comunale dal 15 giugno al 15 settembre 2018.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i

Letto il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 266 del registro del 30 aprile 2018, concernente la “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016”;

Considerato che durante la stagione estiva, si ripropone l’annoso problema del rischio di incendi, che assume dimensioni preoccupanti a causa di fattori meteo-climatici, della diffusa siccità del nostro territorio e dello svolgimento di attività ricreative o attività agricole in maniera non idonea (come ad esempio la tradizionale pratica colturale della bruciatura di stoppie attuata senza porre in essere alcuna misura preventiva o la ripulitura dei terreni incolti);

Dato atto che:

- occorre fronteggiare il citato fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici nonché conseguenze sulla pubblica incolumità, dovuti all’innescò e propagazione degli incendi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica e/o privata infestate da sterpi ed arbusti, che possono estendersi ad aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno o in prossimità delle predette aree;
- la crescita incontrollata di rovi, vegetazione infestante, sterpaglie, erbacce e simili, favorisce la presenza di ratti, insetti e altri animali, rendendo pertanto necessario adottare interventi atti a prevenire i problemi di igiene (oltre ai possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere di cui al punto precedente) e ad evitare il propagarsi delle condizioni di degrado ambientale;
- l’eventualità di tali fattispecie potrebbe arrecare grave pregiudizio alla pubblica incolumità, all’igiene ed alla salute pubblica, nonché alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Ritenuta indispensabile – anche in attuazione del richiamato D.P.G.R. – un’azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell’ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente reimpiantabili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l’insorgere e il propagarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, in modo particolare nel corso dell’estate quando massimo è il rischio;



Considerato che:

- l'incuria dei proprietari di molti fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e relative pertinenze, ne ha causato il grave stato di abbandono e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per il proliferare di ratti, insetti ed altri animali;
- in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innesco e propagazione degli incendi;

Viste le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 266 del 30 aprile 2018 recante: *“dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016”*, pubblicato sul BURP n. 65 del 10 maggio 2018;

Visti:

- il R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le leggi n. 225 del 24.02.1992 e n. 100 del 12.07.2012;
- il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- la legge n. 353 del 21.11.2000 e in particolare l'art. 3;
- le leggi regionali n. 18/2000, n. 7/2014 e n. 38/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 10.04.2018 recante il *“Piano di previsione. Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020”*;
- il D.P.G.R. n. 266 del 30/04/2018 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

1. Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 15 giugno 2018 ed a mantenere sino al 15 settembre 2018, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 (dieci metri) lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.
2. Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere e sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2018 ed a mantenere sino al 15 settembre 2018, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati:
 - a) di provvedere alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - b) di non effettuare, fuori dai casi consentiti dalla legge Regione Puglia n. 38/2016, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - c) di non effettuare la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla legge Regione Puglia n. 38/2016.



Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

Area 1 – Corpo di Polizia Locale

4. Chiunque violi alle disposizioni di cui ai punti sub 1) e 2) della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 5 del D.P.G.R. n. 266/2018, che prevede una sanzione edittale €. 1.032,91 a 10.329,14 euro, estinguibile con le modalità previste dalla legge n. 689/81.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al punto sub 3) della presente Ordinanza è soggetto – ex art. 12, legge Regione Puglia 12 dicembre 2016, n. 38, a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - I. da euro 500 a euro 2.500 in relazione alla lettera a);
 - II. da euro 1.000 a euro 5.000 in relazione alla lettera b);
 - III. da euro 1.000 a euro 5.000 in relazione alla lettera c).

AVVERTE

Che per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentita sia la pratica meccanica che l'utilizzo di diserbanti, purché di natura ecocompatibile, il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo innanzi specificato.

Le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri – Forestale, il Comando di Polizia della Città Metropolitana di Bari ed il comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia ovvero, in alternativa, entro gg. 120 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali quali: VV.FF. 115; Corpo Forestale 1515 o Comando Polizia Municipale 080.397.10.14, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online, dove sarà consultabile a partire dalla data di pubblicazione e **fino al 15 settembre 2018**, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.molfetta.ba.it, affissa mediante manifesti, resa nota su tutto il territorio comunale e notificata:

- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
- ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
- ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI;
- AL COMANDO VV.FF. COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL CORPO FORESTALE DELLO STATO SEZIONE DI COMPETENZA;
- AL COMANDO COMPAGNIA DI CARABINIERI DI MOLFETTA;
- ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- ALL'ANAS DI BARI;
- ALL'AQP;
- ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 8° TRONCO;



Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

Area 1 – Corpo di Polizia Locale

- ALL'ENEL;
- ALLA SOCIETA' MOLFETTA MULTISERVIZI;
- AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA;
- AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. TERRITORIO;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. LL.PP.;
- ALL'U.R.P..

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

A norma dell'art. 5, comma 3° della Legge 241/'90, il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Ten. Gaetano CAMPOREALE, responsabile del Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile, il cui ufficio si trova presso il Comando di Polizia Locale.

Il Sindaco
Tommaso Minervini

